

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 maggio 2011, presso la sede dell'Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori – ANCEF – in Sanremo Via Q. Mansuino, 12

Tra

L'Associazione Nazionale Commercianti esportatori Fiori – ANCEF, rappresentata dal suo Presidente sig. Silvio Bregliano e Giovanni Imperatore, Claudio Bagnoli.

e

FLAI – CGIL rappresentata dal sig. Giovanni Trebini
FISASCAT – CISL rappresentata dal sig. Marco Sismondini
UILTUCS – UIL rappresentata dal sig. Piercarlo Borgo

premesse che

con circolare n° 3/E del 14 febbraio 2011, l'Agenzia delle entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art.1, comma47, della legge n.220 del 2010, che ha dato attuazione all'art.53, comma 1, del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in tema di " imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di Fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali, firmato fra le parti in Roma il 7 luglio 2010, sono recepite nella presente intesa, ai sensi della citata Circolare n° 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2011, per gli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



Le imprese applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel summenzionato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per il lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale, ecc.) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Le imprese daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.


Il presente accordo ha validità a partire dal 01.01.2011.

Letto, confermato e sottoscritto.


Associazione Nazionale Commercianti
Esportatori Fiori – ANCEF


.....

.....

FLAI – CGIL



FISASCAT - CISL



UILTUCS – UIL

